

# Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

## Modifica del 19 maggio 1999

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 dicembre 1995<sup>1</sup> concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:

### *Art. 2*                   Competenze

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio) è competente per la pianificazione generale del servizio civile della sicurezza aerea e la cura dei servizi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere h e i.

<sup>2</sup> I servizi civili giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettere a - g vengono di norma affidati a «Swisscontrol Società anonima svizzera per i servizi della navigazione aerea» (Swisscontrol), che è ATS-Authority ai sensi dell'allegato 2 della Convenzione del 7 dicembre 1944<sup>2</sup> relativa all'aviazione civile internazionale (OACI, allegato 2). Il dipartimento fissa le modalità; esso può affidare a Swisscontrol altre incombenze.

<sup>3</sup> L'Istituto svizzero di meteorologia (ISM-MeteoSvizzera) garantisce il servizio meteorologico aeronautico giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera k ed è Meteorological Authority ai sensi dell'OACI, allegato 3. Il dipartimento fissa le modalità d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno.

<sup>4</sup> L'Ufficio può affidare determinati servizi destinati ad aerodromi svizzeri vicini alla frontiera a organi esteri della sicurezza aerea.

<sup>5</sup> Le modalità relative ai servizi sono convenute tra i fornitori delle prestazioni e la clientela, nell'ambito delle prescrizioni nazionali e internazionali; l'Ufficio partecipa alle trattative. In caso di mancato accordo tra le parti, l'Ufficio decide previa audizione degli interessati.

<sup>6</sup> Il Comando delle Forze aeree (Comando) cura i servizi militari di cui all'articolo 1 capoverso 1; può affidare a Swisscontrol o a terzi parti di determinati servizi. Il dipartimento può delegare al Comando anche la cura di singoli servizi civili.

### *Art. 8*                   Contratti collettivi di lavoro

Swisscontrol deve vigilare affinché il servizio della sicurezza aerea non venga intralciato da scioperi, serrate, boicottaggi o da altre misure rivendicative. A seconda delle possibilità, conclude a tal fine contratti collettivi di lavoro con il suo personale.

<sup>1</sup> RS 748.132.1

<sup>2</sup> RS 0.748.0

*Art. 10* Bilancio preventivo

<sup>1</sup> Prima che Swisscontrol allestisca il preventivo e i piani finanziari, l'Ufficio, ISM-MeteoSvizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni informano tempestivamente Swisscontrol circa i costi presumibili delle loro prestazioni.

<sup>2</sup> Se ritiene eccessivi i costi presumibili presentati dai fornitori di prestazioni, Swisscontrol appiana le eventuali divergenze con le parti interessate.

<sup>3</sup> In caso di mancato accordo tra le parti, l'Ufficio presenta una proposta di compromesso.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 1999.

19 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin